

**Oggetto Società Trasporti Novaresi (STN) - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea commerciale Oleggio-Malpensa - Validità: fino al 31/12/2024.**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

## Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di autorizzare la Società Trasporti Novaresi (STN), p.lva 01629110030 con sede legale in Novara, via Gibellini 40, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice P50481, ad effettuare, tutti i giorni con eccezione di natale, **fino al 31/12/2024** un servizio di trasporto di persone su strada gestito in regime di concorrenza e istituito su iniziativa commerciale della Società STN, sul seguente percorso:

### **Oleggio - Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 - Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1**

come da lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

La responsabilità dell'esercizio è affidata al Dott. Giovanni TRESOLDI, .....*omissis*.....

## Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti<sup>2</sup>.

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dei Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni<sup>3</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009<sup>4</sup>.

Oramai da decenni la Società STN gestisce un servizio di collegamento tra l'aeroporto di Milano Malpensa e la Città di Novara, servizio che la Regione Piemonte ha trasferito

in gestione alla Provincia di Novara con nota prot. n. 9766 del 04/11/1999, in attuazione del D.lgs. n. 422/1997.

A seguito della domanda presentata dalla Società STN in data 02/04/2003 il capolinea del servizio è stato arretrato da Novara ad Oleggio e, conseguentemente, la denominazione della linea è passata da Novara-Malpensa a Oleggio-Malpensa;

In attuazione della L.R. 1/2000, così come modificata dalle L.R. 1/2015 e 9/2015, a far data dal 01/01/2016 con la stipula di specifica Convenzione, (D.cda n.3 del 22/3/2016) sottoscritta in data 11 maggio 2016, la titolarità del contratto di servizio relativo al di trasporto pubblico di linea extraurbano della Provincia di Novara, precedentemente in capo all'Ente Provinciale, è stata trasferita all'Agenzia;

Con atto prot. n. 32790 del 27/12/2022 la provincia di Novara ha autorizzato la Società STN ad effettuare il servizio in oggetto fino al 31/12/2023.

Come da nota della provincia di Novara prot. n. 20582 del 10/07/2023 (prot. AMP n. 9247/2023), tenuto conto del trasferimento della gestione dei contratti di servizio TPL afferenti il territorio della provincia di Novara all'Agenzia, nel corso del 2023 è stato concordato tra Agenzia e Provincia di Novara il passaggio di competenza, per quanto riguarda anche le linee atipiche, dall'amministrazione provinciale all'Agenzia.

Su propria iniziativa commerciale la Società STN ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto pubblico di linea non contribuito, tra Oleggio e l'aeroporto di Malpensa, gestito in modo da garantire la coincidenza con il servizio di TPL Novara-Oleggio gestito dalla medesima Società STN, attivo tutti i giorni tranne natale **fino al 31/12/2024**, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. n. 138 del 14/12/2023 (prot. AMP n. 16998 del 20/12/2023, nei relativi allegati e nelle successive integrazioni pervenute con nota prot. AMP n. 4439 del 03/04/2024.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto un collegamento automobilistico di circa 15 chilometri compreso nel territorio della provincia di Novara;
- Il servizio è per tipologia commerciale, in quanto la Società STN ne sostiene per intero i costi di gestione e, per coprire le spese di esercizio, applica agli utenti una tariffa non inferiore ai 10 Euro per la singola corsa,.
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- gli autobus impiegati per l'effettuazione del servizio sono immatricolati NCC o per vil servizio pubblico di linea ma, in questo caso, la Società STN non ha beneficiato di contributi pubblici per il loro acquisto, dispone delle autorizzazioni per la loro distrazione.
- per quanto riguarda in particolare gli autobus targa CN552WZ e CZ765EW, con motorizzazione diesel Euro 3, si è provveduto a verificare che sono autorizzati alla circolazione in servizio di linea in virtù del Decreto Dipartimentale n. 241 del 29 dicembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale Per Il Trasporto Pubblico Locale (D.G. TPL) – Div. 3.

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

## Attenzione

Per ognuno degli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del veicolo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni introdotte con il D.L. 121 del 10/09/2021, art. 4, e le eventuali limitazioni alla circolazione introdotte da ordinanze sindacali redatte secondo lo schema proposto dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 26-3694/2021.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia dia esito negativo (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 23 aprile 2024

Proposta di Determinazione n. 167 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

---

<sup>1</sup> Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

<sup>2</sup> Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese". L' art. 8 co. 1 ter della L.R. Piemonte 1/2000 prevede che: "*Il consorzio (cioè: l'Agenzia della Mobilità Piemontese) è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.*"

<sup>3</sup> La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

<sup>4</sup> Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).